

CRONACHE D'ALTRI TEMPI

Soltanto due volte

L'articolo 238 delle Istruzioni dispone che i pacchi pei quali fu pagata la tassa di trasporto a domicilio, che non potessero venir consegnati al destinatario per temporanea di lui assenza, debbano portarsi per altre due volte al domicilio del medesimo.

Da oggi in avanti invece tali pacchi, dopo un primo inutile recapito, saranno riportati a domicilio una sola volta.

(*Bullettino postale* n. 11, novembre 1885, parte IV, § 423)

Raccomandazioni e altro

Fra i doveri che incombono agl'impiegati dello Stato primeggia per tutti la stretta osservanza della disciplina. Ma siffatto obbligo poi è tanto più essenziale nella nostra Amministrazione, sia per l'indole stessa del servizio, sia pel numero grandissimo dei suoi agenti.

Una vasta azienda che riunisce servizi così delicati e di tanto interesse pubblico non può procedere in modo da soddisfare a tutte le esigenze, se l'ordine il più rigoroso non regna nel suo organismo. Ogni strappo alla disciplina è una minaccia alla compagine dell'edificio.

Si è pertanto con vivo rammarico che io vedo succedersi non infrequenti atti che dimostrano come il personale dell'Amministrazione non sia tutto compreso dell'obbligo imprescindibile che ha di strettamente osservare le norme della più rigorosa disciplina.

A non parlare delle mancanze, purtroppo non rare, della subordinazione e del rispetto dovuto al grado e alle funzioni, è a deplorarsi che talvolta vengano posti in discussione gli ordini della superiorità invece di curarne il pronto ed esatto adempimento, e che si

cerchi, al solo fine di personale interesse, di ottenere proroghe e modificazioni degli ordini stessi con manifesto intralcio del regolare andamento del servizio.

È anche maggiormente riprovevole la tendenza che va ognor più accentuandosi di ricorrere a mediazioni estranee per congedi, promozioni, gratificazioni o sussidi, sorpassando alla via gerarchica, e mancando così ai doverosi riguardi verso i Capi diretti, alla cui responsabilità deve pure corrispondere il diritto di piena libertà nel regolare gli atti e le disposizioni conformi al modo che ravvisano più consono a giustizia ed al supremo interesse del servizio.

Io reputo quindi opportuno di rivolgere a tutti gl'impiegati ed agenti dell'Amministrazione un vivo eccitamento a questo scopo, e desidero che tutti sappiano che se io potrò essere indulgente per qualche errore, se perdonerò talvolta una trascuratezza, non tollererò mai qualsiasi atto d'indisciplina ed adopererò ogni energia per reprimerlo dovunque e comunque si manifesti.

Essi pongano ben mente a queste mie dichiarazioni ed abbiano cura di attenersi con ogni scrupolo al dovere che loro incombe di deferenza e rispetto all'ordine gerarchico, nonché del pronto ed indiscusso adempimento delle disposizioni della superiorità a scanso di severissimi provvedimenti.

I signori Direttori e Capi di ufficio dovranno non solo dar comunicazione della presente agli agenti di servizio subalterno che da essi dipendono, ma dovranno pure spiegarne loro l'importanza ed inculcarne lo stretto eseguitamento.

(Circolare della Direzione generale delle R.Poste n. 53 del 3 novembre 1886)

Gli scaldapiedi

Riscaldamento delle vetture ferroviarie — Ogni compartimento ordinario messo a disposizione delle Poste deve, nella stagione invernale, essere fornito, a cura delle stazioni, di una cassetta scaldapiedi, da ricambiarsi come si pratica pei compartimenti dei viaggiatori. I veicoli postali e quelli ridotti in tutto o in parte a veicoli postali non vanno, di regola, provvisti di scaldapiedi perché normalmente devono essere riscaldati con stufa a cura e spese della Posta.

Quando il titolare di un ufficio di posta chieda, eccezionalmente, che sia collocata più di una cassetta scaldapiedi nei compartimenti ordinari o che ne siano forniti i veicoli postali o quelli ridotti, il Capo stazione è autorizzato a soddisfare tali domande, ritirando però dal detto titolare una richiesta scritta sul modello 128-C. Queste richieste devono essere rilasciate di volta in volta, trasmettendone la parte B alla Direzione Generale, la quale dovrà pure essere informata:

- a) del giorno dal quale le ferrovie cominciano e cessano dal provvedere gli scaldapiedi;
- b) ogniqualevolta che lo scaldapiedi non fosse in questo frattempo provveduto.

(Art. 16 dell'*Istruzione comune al personale postale e ferroviario* del 31 dicembre 1888, in vigore dal 1° febbraio 1889)

Oggi lo chiamano Bingo

Al carteggio della tombola nazionale pro «R. Ven. Arciconfraternita di misericordia di San Miniato», «Comitato dell'Opera nazionale per l'assistenza civile e religiosa degli orfani di guerra (sezione di San Miniato)», «Associazione nazionale fra le madri e vedove di guerra (sezione di San



Al gran circo della filatelia

Una gustosa cartolina umoristica illustrata di fine '800, tratta da una più lunga serie dedicata alla filatelia italiana vista come un circo (già allora!). Anche i classici degli antichi Stati fanno parte del circo, con il Marzocco e l'aquila estense chiusi in gabbia, un'evoluzione di Cavallini sotto la frusta del baffuto domatore, e la Trinacria in veste di pagliaccio (collezione Sopracordevole)

Miniato)» sono accordate le agevolazioni postali di cui al R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971.

(Articolo unico del R. decreto 3 agosto 1930-VIII, n. 1233, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1930)

Le cassette postali sulle corriere in tempo di Repubblica

Cassette mobili d'impostazione sugli autoservizi di linea interurbani

Si trascrive qui di seguito la circolare n. 459/1954 emanata in data 6 novembre 1954 dal Ministero dei Trasporti – Ispettorato Generale M. C. e T. C. Serv. IV Uff. 41.AGV. /33 prot 28690:

«Ricorre l'opportunità di tradurre in atto, dandovi esecuzione, il disposto di cui all'art. 4 della nuova cartella d'onori — approvata con decreto Presidenziale 9 aprile 1953, n. 562, il quale articolo prevede nei confronti dei concessionari automobilistici *“l'obbligo di collocare sulle autovetture apposite cassette mobili per l'impostazione delle corrispondenze lungo la linea, nonché di curarne il trasporto e la consegna agli Uffici estremi ed intermedi dello stradale stabilito*

dall'Amministrazione”.

Possono invero ritenersi ora risolte, a seguito di studi ed intese intercorse con le organizzazioni interessate, le difficoltà tecniche che si frapponivano alla realizzazione del sopracitato postulato precettivo.

Si è, difatti, riconosciuta la possibilità di dare soddisfacente soluzione alla questione facendo adottare il tipo di cassette presentato dall'Associazione Nazionale fra Industrie Automobilistiche ed Affini (A.N.F.I.A.A.), salvo l'aggiunta di talune modifiche ritenute opportune da questo Ministero.

La cassetta — corrispondente al tipo riconosciuto tecnicamente ammissibile — presenta le seguenti caratteristiche:

1) Le dimensioni sono (salvo più esatta determinazione in sede di definizione della relativa tabella Cuna) di cm 28x19x6,7;

2) le dimensioni della fessura — anch'esse da definire esattamente in sede Cuna — debbono essere adattate alla impostazione delle sole lettere, con conseguente esclusione delle stampe o dei plichi;

3) posto di collocazione delle cassette deve essere la fiancata destra del veicolo, a tergo

dell'ultimo asse (sullo sbalzo posteriore);

4) al di sopra della feritoia per l'impostazione va apposta la scritta «Posta»;

5) la cassetta deve essere fissabile e chiudibile con unico tipo di chiave quadra unificata al duplice scopo di consentire sia di aprire e chiudere tutte le cassette con un'unica chiave sia di adottare una chiave di uso non corrente tra il pubblico;

6) l'asola di impostazione da ricavare nella parete degli autobus in corrispondenza della fessura della cassetta deve:

a) essere protetta dall'acqua piovana, mediante coperchio mobile a buona tenuta;

b) essere munita di un imbocco a scivolo che si adatti e penetri per brevissimo tratto nella fessura della cassetta per evitare che la posta possa cadere sul pavimento dell'autobus.

Tali prescrizioni verranno attuate per la sistemazione delle cassette postali sugli autobus non ancora impiegati nell'esercizio di pubbliche autolinee. Secondo le intese intercorse ed in relazione ad impegno assunto l'A.N.F.I.A.A. avrà cura, ove già non l'abbia fatto, di rendere edotte le imprese costruttrici delle

prescrizioni soprariportate e ciò al fine di dar modo alla impresa medesima di porsi sollecitamente in condizione di adeguare le proprie attrezzature in rapporto alla necessità di dotare gli autoveicoli di cassetta corrispondente al tipo riconosciuto ammissibile.

In vero si dispone perché le prescrizioni suindicate abbiano applicazione generale e rigorosa a decorrere dal 1° aprile 1955, con la conseguenza

che gli Ispettorati Compartimentali dovranno, da tale data, non far luogo ad approvazione di collaudo ai fini della destinazione ad automezzi di linea, relativamente agli autobus nuovi di fabbrica con carrozzeria rinnovata, non muniti di cassetta d'impostazione avente i requisiti tecnici sopra prescritti.

Per gli autobus già in esercizio si consente che la cassetta con la fessura d'impostazione diretta verso l'interno della carrozzeria venga applicata all'interno della porta di accesso degli autobus. Per tale applicazione agli autobus già in esercizio non dovrà essere effettuato alcun lavoro ove si eccettui l'apposizione di ganci e delle viti di fissaggio. L'apertura della cassetta dovrà essere munita di coperchio mobile allo scopo di impedire sia l'eventuale entrata accidentale di corpi estranei, sia l'entrata di acqua piovana quando la porta di accesso su cui la cassetta stessa è applicata è aperta.

La dicitura «Posta» sulle cassette che, come si è detto, negli autobus già in esercizio saranno collocate all'interno della porta, dovrà essere

apposta sulla faccia della cassetta medesima. Inoltre i concessionari sulla faccia esterna della porta, o in altro posto ben visibile, dovranno scrivere a stampatello o apporre una targa con la scritta «Servizio postale» di grandezza sufficiente



a richiamare l'attenzione sull'effettuazione del servizio di trasporto di effetti postali da parte di quell'autolinea. Questa seconda dicitura si rende necessaria per gli autobus già in servizio nei quali l'altra dicitura «Posta» compare solo all'interno della porta sulla faccia della cassetta.

Valgono per le cassette d'applicare all'interno della porta le norme dettate più sopra ai numeri 1, 2, e 5 per gli autobus di nuova costruzione.

Si dispone pure che attesa l'urgenza con cui è necessario attuare quanto prescritto dalla cartella d'oneri, per gli autobus in circolazione si può prescindere dalle esatte misure che saranno determinate dalla tabella Cuna la quale non risulta ancora redatta.

Si dispone pure che la possibilità emersa per gli autobus già in esercizio di applicare la cassetta all'interno dello sportello anteriore è estesa anche agli autobus nuovi che saranno collaudati a tutto il 31 marzo 1955.

Inoltre poiché non tutti gli autobus effettueranno servizio postale bisognerà curare che sugli autobus che fanno

servizio su linee sulle quali l'Amministrazione Postale deciderà di non far comunque il servizio, onde evitare confusioni col rischio che cittadini ignari imbuchino ugualmente la corrispondenza, venga bloccato con un qualsiasi efficiente sistema il coperchio mobile nelle cassette degli autobus già in esercizio e particolarmente la fessura di impostazione negli autobus nuovi, ciò tanto più che in questi ultimi l'apertura di impostazione resta alquanto fuori della sorveglianza del personale di servizio e maggiormente quindi possono ingenerarsi equivoci.

Si chiarisce pure, cosa che del resto già risulta dal contesto della presente, che l'obbligo della cassetta postale resta stabilito solo per gli autobus che effettueranno servizio sulle ordinarie linee extraurbane con la conseguenza che le prescrizioni di cui alla presente circolare non avranno applicazione per gli autobus adibiti a servizi urbani o turistici.

In esecuzione delle istruzioni impartite con la presente gli Ispettorati Compartimentali inviteranno, assegnando un termine di trenta giorni, le aziende tutte concessionarie di ordinarie autolinee extraurbane a dotare le vetture adibite all'esercizio di cassette di tipo conforme a quello applicabile fino al 31 marzo 1955.

Gli Ispettorati medesimi avranno poi cura di inserire nei fogli di concessione che venissero rilasciati o negli atti aggiuntivi di proroga la clausola di osservanza all'obbligo di cui al soprarichiamato art. 4 della cartella d'oneri; tale clausola dovrà essere stilata riproducendo i termini stessi, così come sopra riportati, di enunciazione della disposizione.»

(*Bollettino ufficiale* 1955, parte seconda, n. 1, gennaio, § 3)